



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO di ROMA**

1<sup>a</sup> Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, I<sup>o</sup> Collegio,  
composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Guido Rosa	Presidente
Dott. Salvatore Casciaro	Consigliere rel.
Dott. Francesca Del Villano Aceto	Consigliere

All'udienza di discussione del 09/09/2021, nella causa civile in grado di appello  
iscritta al n. 1722 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente tra  
(avv.ti Pier Luigi Panici e Paolo Paciotti)

ricorrente in riassunzione - appellante

e

SPA (avv.ti Arturo Maresca e Monica Grassi)

resistente in riassunzione – appellata

nonché

SPA (non costituita)

resistente in riassunzione-appellata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.  
6668/2019, depositata il 7-3-2019.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.

**Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3784 del 31.10.2016, nel riformare  
parzialmente la sentenza n. 15962/2012 del Tribunale della stessa città, aveva dichiarato, per  
quanto ancora rileva, “la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 19.7.2004, tra

(d'ora in poi più brevemente e

tuttora in essere”, ed aveva altresì ordinato a detta società “la ricostituzione  
del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di una indennità pari a n. 12 mensilità



della retribuzione globale di fatto”, oltre accessori.

2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Cassazione, respinti gli altri, ha accolto il quinto motivo del ricorso principale di                    osservando, quanto al disposto dell’art. 27 co. 2 d. lgs. n. 276/03 (il quale sancisce che *“l’utilizzatore subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore”*, producendosi in capo all’utilizzatore, per espressa volontà del legislatore, *“tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento”*), che il licenziamento *“anche se intimato, come nella fattispecie in esame, dal somministratore dovrà essere impugnato nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione, pena la ordinaria decadenza dell’azione di annullamento anche rispetto all’utilizzatore, non potendo ormai trovare applicazione i principi affermati da questa Corte con riguardo alla legge 1369/1960”*.

3. Nella stessa pronuncia, la Cassazione ha poi accolto il ricorso incidentale con cui                    si era doluto della falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 alla fattispecie concreta; invero, secondo il S.C., non vi è stata una *“conversione del contratto a tempo determinato”*, presupposto per l’applicabilità del comma 5 dell’art. 32 della l. n. 183/2010, bensì, secondo la ricostruzione offerta dalla Corte territoriale, *“...la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatrice                    Spa, con effetto dall’inizio della somministrazione ritenuta irregolare, ai sensi dell’art. 27 d. lgs. n. 276/2003”*.

La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai soli motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

4. Riassunto tempestivamente il giudizio,                    ha chiesto:

*“IN VIA PRINCIPALE*

1) *Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 11.03.2008.*

2) *Ordinare alla                    SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro del ricorrente, ed in ogni caso disporre la sua reintegrazione, condannando                    s.p.a. a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento sino all’effettivo ripristino sulla base di una retribuzione mensile di € 10.833,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di adempimento e/o risarcimento danni;*

*IN SUBORDINE*

3) *Accertata la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 11.03.2008 condannare la                    S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell’indennità massima di cui all’art. 19 del CCNL di settore pari a 28 mensilità sulla base di una retribuzione mensile di € 10.833,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia*



*IN OGNI CASO*

*Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.*

5. Si è costituita in resistenza mentre è rimasta contumace.

6. Discussa la causa, all’udienza odierna, tenuta con modalità scritta ex artt. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, e succ. mod., la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

\*\*\*

1. Ricostruita la vicenda processuale, e richiamate le conclusioni rassegnate dal ricorrente, e sopra trascritte, che appaiono del tutto sovrapponibili a quelle contenute nell’originario ricorso (salvo che per la misura della retribuzione, indicata ab origine dall’ in €. 10.000, donde l’inammissibilità di una diversa indicazione in questa sede), va subito chiarito che v’è ormai giudicato interno sull’accertamento della titolarità del rapporto in capo all’utilizzatore Quanto al resto, la Corte ha ritenuto, in estrema sintesi, il licenziamento del somministratore imputabile direttamente all’utilizzatore della prestazione di lavoro e, sotto altro versante, non operante il disposto dell’art. 32 co. 5 l. cit. laddove (come nella specie) non si verta in materia di “conversione del contratto a tempo determinato”.

2. Non può, invece, dirsi che siasi formato il giudicato sull’intervenuta estinzione del rapporto di lavoro dell’ e ciò perché il giudicato interno si forma (come noto) sulle sole statuizioni di rigetto del ricorso in cassazione e non laddove intervenga accoglimento dello stesso cui consegue solo l’enunciazione della regola iuris vincolante ex art. 384 c.p.c. per il giudice del rinvio.

Nella specie la Cassazione, constatata la violazione di legge, ha enucleato il principio di diritto per l’interpretazione dell’art. 27 d. lgs. n. 276 del 2003 rimettendone l’applicazione a questo Collegio, salvo ogni apprezzamento in ordine alla maturazione del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso datoriale (id est, quello di gg. 60 successivi alla comunicazione del recesso datoriale).

La Cassazione ha altresì accolto il ricorso incidentale dell’ riscontrando la “falsa applicazione” dell’art. 32 l. 183/2010.

3. Tanto premesso, giova opportunamente evidenziare, quanto alla verifica degli effetti risolutivi del rapporto e delle conseguenze dell’intimato (da recesso, che



non potrà questo giudice del rinvio fare (certo) applicazione dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003 (poi abrogato, a far tempo dal 25.6.2015, dall'art. 55 d. lgs. n. 81/2015 e indi integralmente sostituito dal comma 3 dell'art. 38 stesso d.lgs.) nel testo oggetto della pronuncia della Cassazione. E' stata infatti varata nelle more la norma interpretativa di cui all'art. 80 bis d.l. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, ai sensi della quale il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 d.lgs. n. 81/2015 (che ha sostituito l'art. 27 d.lgs. n. 276/2003) si interpreta nel senso che fra gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore o dall'appaltatore nella costituzione e nella gestione del rapporto di lavoro –che si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa– non è ricompreso l'atto di licenziamento.

4. Tale norma di interpretazione autentica, quantunque (si noti) riferita all'art. 38 co. 3, cit., non può che ragionevolmente trovare applicazione anche per il testo normativo nella sua formulazione pregressa e qui applicabile *ratione temporis* (id est, art. 27 d.lgs. n. 276/2003), trattandosi (a ben vedere) di mera “novazione normativa”, ferma la assoluta continuità dell'enunciato normativo oggetto di interpretazione autentica. D'altronde la norma di interpretazione autentica non avrebbe potuto, invero, intervenire in relazione al contenuto normativo dell'art. 27, cit., già abrogato e integralmente riprodotto nel testo dell'art. 38, cit..

5. Come noto, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla *regula iuris* enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare, in aderenza al principio di diritto, sia stata successivamente sostituita per effetto di “*jus superveniens*”, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (ex multis Cass. n. 13873/2012; n. 18824/2008, n.12095/2007, n. 23169/06). In altri termini, “...*se è vero che il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente a norma dell'art. 384 c.p.c. è vincolante per il giudice di rinvio, tale regola soffre eccezione quando la norma da applicare sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens*” (così Cass. 9 dicembre 1997 n. 12465, Cass. 15 giugno 1995 n. 6737), dovendo in questo caso farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, di detto “*ius superveniens*”.

6. Tenendo conto della norma interpretativa di cui all'art. 80-bis d.l. n. 34/2020, va escluso che tra gli atti di “gestione” del somministratore possa (evidentemente) comprendersi il recesso datoriale dal rapporto di lavoro. Ne consegue che il rapporto di lavoro subordinato fra le parti deve ritenersi tuttora in atto, poiché il licenziamento intimato da \_\_\_\_\_ non è (né può ritenersi in forza della norma di interpretazione autentica) imputabile a \_\_\_\_\_

7. Il recesso di \_\_\_\_\_ è dunque tamquam non esset. Ed invero, anche secondo il “diritto vivente” relativo alla disciplina anteriore, il licenziamento intimato dal soggetto interposto è



giuridicamente inesistente in quanto proveniente *a non domino* (ex multis Cass. ord. n. 22487/2019, che richiama la consolidata giurisprudenza precedente), come tale assolutamente non idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, che pertanto perdura alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative.

Sicché, vista l'inesistenza giuridica del licenziamento (che non può rientrare fra gli atti *ex lege* imputabili all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative), va accertata in questa sede, conclusivamente, l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo a [redacted] con conseguente ordine di ripristino del rapporto, donde anche le ulteriori pronunce condannatorie sulle spettanze retributive dal dì della messa in mora in data 26.3.2008, doc. 9 fasc. ric., secondo il principio di diritto affermato da Cass. sez. un. n. 2990/2018, sino al dì di ripristino del rapporto.

8. Dalle somme dovute andrà, tuttavia, detratto quanto percepito da [redacted] durante i periodi lavorati (dal 27.6.2016 al 13.3.2019, data dell'estromissione a seguito della sentenza della Cassazione, cfr. dichiarazioni rese dall'avv. Panici all'udienza del 9.9.2021) nonché a titolo di indennità supplementare ex art. 23 Ccnl (n. 17 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), come riconosciuta nella statuizione di primo grado, poi riformata in appello, e quanto attribuito ex art. 32 cit. (n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione) con sentenza della Corte territoriale, poi cassata.

Come rettamente osserva la difesa di [redacted] è tenuto "*...alla restituzione di quanto erogatogli da [redacted] in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità supplementare (credito ceduto a [redacted] come da atto notarile allegato) e di quanto erogatogli da [redacted] a titolo indennità ex art. 32 cit. in esecuzione della sentenza di appello, poi cassata, e ciò per un totale di €. 218.645,97 oltre interessi e rivalutazione (di cui €. 138.645,97 a titolo di indennità supplementare ed €. 80.000,00 erogati in assenza di prestazione lavorativa, come da cessione di credito e buste paga allegate)*" (v. 8 memoria di costituzione del giudizio riassunto). Sul punto si rinvia peraltro agli allegati dai nn. 1 a 6 del fasc. [redacted] nonché alle dichiarazioni ammissive in ordine all'effettiva percezione delle somme *de quibus* formulate dall'avv. Panici all'udienza del 09.09.2021.

9. Alla stregua dei rilievi suesposti, in accoglimento dell'appello di [redacted] in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va resa, or dunque, la statuizione di cui in dispositivo.

10. Considerando che sull'esito del giudizio ha inciso l'entrata in vigore, dopo la pronuncia della Cassazione, di norma di interpretazione autentica di cui all'art. 80 bis d.l. n. 34/2020, stimasi equo compensare per due terzi le spese dell'intero giudizio che, nel residuo



terzo –liquidato in dispositivo-, sono poste a carico delle due società siccome parti soccombenti.

**P.Q.M.**

giudicando in sede di rinvio e nei limiti del devoluto, in accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sentenza del Tribunale n. 15962/2012, previa declaratoria dell'inefficacia del licenziamento intimato in data 11.3.2008 e dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con a far tempo dal 19.7.2004, tuttora in atto, ordina a quest'ultima società la ricostituzione del rapporto di lavoro in menzione e condanna al pagamento, in favore di di tutte le retribuzioni maturate nei periodi non lavorati dal 26.3.2008 (di della messa in mora) all'effettivo ripristino del rapporto, detratte le somme indebitamente percepite dal dipendente a titolo di indennità supplementare ex art. 23 CCNL nonché a titolo di indennità ex art. 32 co. 5 l. n. 183/2010, come indicate in parte motiva; condanna e alla rifusione di un terzo delle spese dell'intero giudizio, liquidato in €. 1.400,00 per il primo grado, €. 1.400,00 per l'appello, €. 1.500,00 per la Cassazione ed €. 1.500,00 per il giudizio di rinvio; compensa i residui due terzi.

Così deciso in Roma il 16.09.2021.

Salvatore Casciaro, *estensore*

Guido Rosa, *presidente*

